

PROPOSTA DI LEGGE

" COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER GLI INSEDIAMENTI
TURISTICI NELLA ZONA DENOMINATA 'TORRE GUACETO' E NELL'INTERO
TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO".

Relatore: Cons. Antonio Somma

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

La presente proposta di legge parte dal fatto che a seguito della vicenda di "Torre Guaceto" si è avvertito, da parte dei proponenti, la esigenza di mettere il Consiglio Regionale nelle condizioni di operare una verifica sul comportamento degli organi della Regione, in relazione alla tutela e all'uso del territorio del Comune di Carovigno.

L'indagine che si vuole promuovere deve necessariamente partire da quando all'Ente Regione vennero trasferiti i poteri della materia in questione e precisamente dal 1972 ad oggi.

Non sono pochi, tra l'altro, gli studi e le ricerche effettuati anche a livello di Università, per quanto concerne le caratteristiche del territorio in questione e più specificatamente della presenza, in esso, di una "zona umida".

Tali studi potranno essere utili alla Commissione d'indagine anche ai fini dell'intervento della Regione in riferimento all'art. 13 della L.R. 56/80.

TESTO ORIGINALE

PROPOSTA DI LEGGE

"COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI NELLA ZONA DENOMINATA 'TORRE GUACETO' E NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO"

Art. I

E' costituita a norma dello Statuto della Regione Puglia e del Regolamento interno del Consiglio, una Commissione Consiliare di indagine allo scopo di esaminare la regolarità degli atti e dei provvedimenti prodotti dagli Uffici della Giunta Regionale dal 1972 in poi in ordine alle iniziative di insediamento turistico nella zona denominata "Torre Guaceto" e nell'intero territorio del Comune di Carovigno.

Art. 2

La Commissione è composta da 11 consiglieri nominati nei modi previsti dall'art. 14 primo comma del Regolamento interno del Consiglio.

Non possono far parte della Commissione i membri della Giunta sul cui operato verte l'indagine.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio Regionale provvederà entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale, all'insediamento della Commissione e destinerà un funzionario all'Ufficio di segreteria della Commissione stessa.

TESTO DEFINITIVO

Art. I

IDEM

Art. 2

La Commissione è composta da 13 consiglieri nominati nei modi previsti dall'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 3

IDEM

Art. 4

La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e due vice Presidenti.

In tutte le votazioni in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 5

La Commissione di indagine si avvale dei poteri previsti dall'art. 34 sesto comma dello Statuto e può richiedere alla Amministrazione comunale interessata informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

La Commissione presenta la propria relazione conclusiva entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

IDEM

Art. 5

La Commissione di indagine si avvale dei poteri previsti dall'art. 34 sesto comma dello Statuto e può richiedere alla Amministrazione comunale interessata informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

La Commissione presenta la propria relazione conclusiva entro sessanta giorni dal suo insediamento.